

Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 8 luglio 2021

Il COA di Vercelli formula quesiti relativi all'iscrizione degli avvocati stabiliti. Si chiede di sapere, in particolare:

- 1) se la dichiarazione di “agire d'intesa” con un avvocato del libero Foro debba essere depositata presso il COA e allegata in via preventiva alla domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo;
- 2) ove tale dichiarazione non fosse necessaria, quale recapito professionale italiano dell'Avvocato Stabilito debba essere indicato nell'Elenco tenuto dall'Ordine;
- 3) qualora invece detta dichiarazione vada depositata all'atto dell'iscrizione, se l'Avvocato Stabilito possa “agire d'intesa” con un Avvocato iscritto in un Foro diverso da quello in cui viene richiesta l'iscrizione.

Come chiarito, da ultimo, dal parere n. 10/2017, cui si rinvia, la dichiarazione di intesa deve essere presentata dall'avvocato stabilito in relazione a ciascuna controversia trattata dall'avvocato stabilito in sede giudiziale. Essa, pertanto, non deve essere depositata in via preventiva, né tantomeno in sede di iscrizione. Di conseguenza, quanto al domicilio professionale, sarà necessario rispettare quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 247/12 ai fini dell'individuazione del domicilio. Tutto ciò non incide, evidentemente, sulla persistente necessità di procedere con grande rigore a ogni ulteriore verifica strumentale all'iscrizione nella sezione speciale – a partire dalla regolarità del titolo esibito per l'iscrizione – e all'eventuale accoglimento della domanda di integrazione, che dovrà basarsi su una puntuale verifica dell'effettivo svolgimento della professione in Italia.